

Nota Ordinanza n. 159 della Regione Veneto del 27 Novembre 2020

27 novembre 2020 – versione 1.0

In data odierna, il Presidente della Regione Veneto ha pubblicato un'ulteriore ordinanza che impone:

- **Misure per gli esercizi commerciali al dettaglio**

Nelle giornate prefestive, le medie e grandi strutture di vendita sono aperte ad eccezione degli esercizi commerciali situati all'interno dei centri commerciali come previsto dalla lett. ff) dell'art. 1, comma 9, del DPCM 3 Novembre 2020, per la quale *“nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole”*.

Nei giorni festivi, è vietato ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione che per le farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

- **Limiti di compresenza clienti**

È riconfermata la disposizione dell'ordinanza n. 158 del 25.11.2020, per la quale sono stabiliti i seguenti limiti di compresenza di clienti negli esercizi commerciali al dettaglio regolarmente aperti secondo le disposizioni nazionali e regionali:

- a. **esercizi fino a 40 mq. di superficie di vendita: 1 cliente**, come da allegato 11 del DPCM 3.11.2020;
 - b. **esercizi sopra i mq. 40 di superficie di vendita: 1 cliente ogni 20 metri quadrati**.
- **Strumenti e/o apparecchi per indicare il numero massimo di presenze**

Ai fini del controllo sull'applicazione dei suddetti limiti, il gestore del singolo esercizio commerciale, anche interno a centri o parchi commerciali:

- a. è obbligato ad apporre all'ingresso dell'esercizio appositi strumenti e/o apparecchi che indichino il numero massimo di presenze consentite;
- b. garantisce costantemente, tramite strumento elettronico “contapersone” o proprio personale, compreso eventualmente il gestore stesso, il rispetto dei parametri di cui sopra, assicurando la presenza di clienti in misura non superiore a quella fissata;
- c. adotta le opportune iniziative, quali apposizione di cartelli e verifiche periodiche, volte a far sì che in caso di gruppi di persone in attesa davanti all'esercizio commerciale, sia rigorosamente rispettato il divieto di assembramento e l'obbligo di distanziamento interpersonale di un metro e l'uso effettivo delle mascherine.

In caso di mancata installazione del cartello con il limite massimo di compresenze e/o di presenze di clienti superiore a quello massimo determinato secondo i suddetti parametri, è disposta obbligatoriamente la misura cautelare dell'immediata chiusura dell'esercizio da parte dell'organo accertatore.

Validità

La presente ordinanza ha validità **dal giorno 28 novembre al 4 dicembre 2020**, salva proroga o modifica anticipata da apportare con nuova ordinanza, conseguente al mutamento delle condizioni di contagio.